



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
VEICOLI CON CONDUCENTE***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL
02/02/2017.

PARTE PRIMA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

COMPRESO IL CONDUCENTE

CAPO I SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

- Art. 1 Definizione del servizio
- Art. 2 Disciplina del servizio
- Art. 3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 Condizioni d'esercizio
- Art. 5 Numero autorizzazioni
- Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture
- Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea
- Art. 8 Operatività del servizio
- Art. 9 Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni.

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- Art. 10 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
- Art. 11 Requisiti e ubicazione della rimessa

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- Art. 12 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 13 Contenuti del bando
- Art. 14 Presentazione delle domande
- Art. 15 Titoli oggetto di valutazione
- Art. 16 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 17 Contingente numerico
- Art. 18 Validità dell'autorizzazione
- Art. 19 Trasferibilità dell'autorizzazione

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

| | | |
|------|----|--|
| Art. | 20 | Caratteristiche delle autovetture |
| Art. | 21 | Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio |
| Art. | 22 | Acquisizione della corsa |
| Art. | 23 | Comportamento del noleggiatore durante il servizio |
| Art. | 24 | Comportamento degli utenti |
| Art. | 25 | Collaborazione alla guida |
| Art. | 26 | Interruzione del trasporto |
| Art. | 27 | Trasporto di soggetti diversamente abili |
| Art. | 28 | Autoveicoli ad uso speciale e per trasporto specifico di persone |
| Art. | 29 | Tariffe |
| Art. | 30 | Contachilometri |
| Art. | 31 | Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente |
| Art. | 32 | Responsabilità nell'esercizio del servizio |
| Art. | 33 | Reclami |

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

| | | |
|------|----|--|
| Art. | 34 | Addetti alla vigilanza |
| Art. | 35 | Idoneità dei mezzi al servizio |
| Art. | 36 | Sanzioni |
| Art. | 37 | Rinuncia all'autorizzazione |
| Art. | 38 | Sospensione dell'autorizzazione |
| Art. | 39 | Revoca dell'autorizzazione |
| Art. | 40 | Decadenza dell'autorizzazione |
| Art. | 41 | Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione |
| Art. | 42 | Irrogazione delle sanzioni |

PARTE SECONDA SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

| | | |
|------|----|-------------------------------|
| Art. | 43 | Disciplina del servizio |
| Art. | 44 | Definizioni e classificazioni |

| | | |
|------|----|---|
| Art. | 45 | Accesso al mercato: Autorizzazione |
| Art. | 46 | Disposizioni concernenti i conducenti |
| Art. | 47 | Documento fiscale |
| Art. | 48 | Contingente numerico |
| Art. | 49 | Rilascio delle autorizzazioni |
| Art. | 50 | Requisiti di onorabilità |
| Art. | 51 | Capacità |
| Art. | 52 | Requisito dell'idoneità professionale |
| Art. | 53 | Proseguimento provvisorio dell'attività |
| Art. | 54 | Perdita dell'onorabilità |
| Art. | 55 | Perdita della capacità finanziaria |
| Art. | 56 | Perdita dell'idoneità professionale |
| Art. | 57 | Verifiche e adeguamenti |
| Art. | 58 | Sanzioni |

PARTE TERZA
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
AMBULANZE

| | | |
|------|----|-------------------------------|
| Art. | 59 | Disciplina del servizio |
| Art. | 60 | Definizioni e classificazioni |
| Art. | 61 | Autorizzazione |
| Art. | 62 | Contingente numerico |
| Art. | 63 | Rilascio delle autorizzazioni |
| Art. | 64 | Sostituzione di veicolo |
| Art. | 65 | Rinvii |
| Art. | 66 | Entrata in vigore |

PARTE PRIMA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, con un massimo di nove posti compreso quello di conducente a mezzo di autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. L' autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio :

a) Possono essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) Possono associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) Possono associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) Devono essere titolari di patente di guida secondo le disposizioni vigenti nel Codice della Strada;

e) Devono essere iscritti nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21 e art. 6 L. Regione Puglia n.14/1995;

f) Devono essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'Art.116 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285;

g) Devono avere la disponibilità giuridica di una rimessa e la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo utilizzato per il servizio ;

4. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.A. - S.r.l., etc.) le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.

5. Nei casi di cui al comma 3, punto 3.2 e 3.3, è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza o esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 4 - Condizioni d'esercizio

1. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di 2 (due) autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. L'autorizzazione deve essere sempre tenuta a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e

contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5 - Numero autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio Comunale il numero delle autorizzazioni da rilasciare è fissato in 6 autorizzazioni.

Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio", unitamente allo stemma del Comune.

Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura " NCC ", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune.

Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea

1. Previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art. 8 - Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

Art. 9 - Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed

all'assegnazione delle autorizzazioni, il responsabile del servizio provvede alla nomina di un'apposita commissione così composta:

- Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive o chi lo sostituisce legalmente, in funzione di Presidente;

- Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;

- Un membro interno al Comune di Categoria "D";

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento del titolare.

3. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale di categoria C designato dal Responsabile del Servizio competente;

4. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

5. L'assegnazione delle licenze è effettuata sulla base di una graduatoria formata dalla predetta commissione secondo i criteri di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento, relativo alle domande di partecipazione ed ammissione dei candidati.

6. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) trasmette la graduatoria finale al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

b) esprime parere preventivo nei provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative.

7. La commissione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova commissione; quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, ovvero in caso di impossibilità a funzionare, la giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto presso la Camera di Commercio, ed in possesso dei seguenti requisiti:

a. certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art.116 del vigente CdS;

b. Iscrizione nel ruolo del conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992 n. 21 e art. 6 L. Regione Puglia n. 14/95;

c. idoneità morale.

d. proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;

e. proprietà o disponibilità giuridica della rimessa;

Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

f. abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore o complessiva ai due anni per delitti non colposi;

g. risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

2. L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge Regionale 3 aprile 1995, n.14.

3. il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 11 - Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati, per lo svolgimento del servizio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

CAPO III AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità del veicolo.

2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 13 - Contenuti del Bando

1. Il bando del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:

- a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e. schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo;
- f. indicazione del termine di apertura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 9.

Art. 14 - Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, redatte in carta legale ed indirizzate al Responsabile del Servizio, devono essere presentate direttamente al Comune o spedite a mezzo raccomandata A.R.

2. Nelle domande di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicati:

- a. cognome e nome;
- b. luogo e data di nascita;
- c. cittadinanza;
- d. residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- e. codice fiscale;
- f. titolo di studio;
- g. numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
- h. dichiarazione attestante il possesso del certificato di abilitazione professionale;
- i. dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- j. numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- k. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, comma 2 e 4 del D. Lgs 31.03.1998, n. 114;
- l. dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;

m. dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);

n. Dichiarazione di avere la proprietà o la disponibilità giuridica di una rimessa nel territorio del Comune di Cellino San Marco;

o. Dichiarazione di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;

p. dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni;

q. dichiarazione di non essere in corso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;

r. dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;

s. eventuale dichiarazione ai sensi dell'art.12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n.773.

3. Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza.

4. Eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso di cui al primo comma del presente articolo possono essere stabiliti a cura del Responsabile del Servizio nel relativo bando.

Art. 15 - Titoli oggetto di valutazione:

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, il Responsabile del settore o suo delegato, procede alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:

a. Nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC alla data del Bando) punti 10,00;

b. Diploma di maturità punti 3;

c. Laurea punti 4;

d. Iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992 e all'art. 6 della legge regionale n.14/1995, risultante da idonea documentazione, punti 0,5 per ogni sei mesi di anzianità di iscrizione;

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del diploma di maturità.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane d'età. Quando anche l'età non rappresenti elemento selettivo, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

4. Il punteggio di cui alle lettere "b e c" ed "e e f" non è cumulabile.

Art.16 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore o suo delegato, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato, a ciascun assegnatario, responsabile del servizio o da chi lo sostituisce legalmente, entro 30 giorni dalla formazione della graduatoria da parte della Commissione di cui all'art.9;

2. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore;

3. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Art.17 - Contingente numerico

1. Il contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, compreso il conducente, è fissato nel modo seguente:

2. _

A U T O R I Z Z A Z I O N I :

N . 6 .

3. Eventuali modifiche al contingente numerico nel periodo di validità del presente Regolamento sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.18 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno e viene rinnovata per l'anno successivo mediante l'apposizione del visto di validazione da parte dell'ufficio comunale competente previa autocertificazione dell'interessato sul possesso dei requisiti previsti ai sensi del D.P.R. 445/2000;

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art.19 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. che il titolare sia assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b. che il titolare abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c. che sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, appartenenti al nucleo familiare del titolare. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Responsabile del Settore o suo delegato dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b. la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c. il concessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 20 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore.

Art. 21 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla voltura del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata al Comune nel termine perentorio di due giorni.

Art. 22 - Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore.

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

3. Il servizio di noleggio con conducente è offerto nei posteggi all'uopo destinati dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

4. Il servizio NCC è sostitutivo del servizio taxi.

Art. 23 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

a. comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;

b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

d. consegnare al competente ufficio comunale qualunque oggetto dimenticato da clienti all'interno del veicolo;

e. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;

f. rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il compenso del trasporto;

g. tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non si applica per i servizi di cui all'art. 7;

b. portare animali propri in vettura;

c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di pericolo;

d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica concordata;

- e. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili.

Art.24 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto:
 - a. fumare in vettura;
 - b. gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - c. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice stradale.

Art. 25 - Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 9.

Art. 26 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 27 - Trasporto di soggetti diversamente abili

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alla salita e discesa dal mezzo, di soggetti diversamente abili e di predisporre eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.

Art. 28 - Autoveicoli ad uso speciale e per trasporto specifico di persone

1. Per autoveicoli ad uso speciale (autocaravan, veicoli blindati per trasporto di persone, auto-funebri e autoambulanze) e adibiti al trasporto pubblico specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di

persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.

2. Il responsabile del settore provvede a rilasciare l'autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per trasporto speciale o specifico di persone in particolari condizioni fisiche, secondo i criteri di seguito elencati:

- a. il contingente numerico delle autorizzazioni non è definito;
- b. possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: "trasporto speciale" o "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
- c. soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni elencate nell'art. 10 del presente regolamento;
- d. il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della/e esigenza/e dimostrata/e;
- e. in deroga ai casi previsti all'art. 19, l'autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto.

3. Gli assegnatari dell'autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.

Art. 29 – Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 30 – Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, deve esserne data notizia all'utente ed al competente ufficio comunale.

Art. 31 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. Il Responsabile del Servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e, comunque, i trenta giorni nell'arco dell'anno;

b) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 32 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 33 – Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio da parte dell'autonoleggiatore, suo collaboratore familiare o suo dipendente, sono indirizzati all'ufficio competente gli eventuali provvedimenti da adottare.

2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero degli uffici comunali cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata agli organi della Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p..

Art. 35 - Idoneità dei mezzi al servizio

1. Verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla giunta comunale tutte le volte che ne ravvisa la necessità;

2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Art. 36 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme in materia, sono così stabilite:

- a. sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00;
- b. sanzioni amministrative accessorie

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25, 00 a € 150,00 in caso di:

- a) violazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 2 e 4;
- b) violazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
- c) violazione delle disposizioni di cui all'art. 7;
- d) violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;

3. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nel corso di un anno, in due violazioni tra quelle previste nel precedente comma si applica la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.

4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €50,00 a € 300,00 in caso di violazione dell'art. 4, comma 3, qualora l'attività sia esercitata da un dipendente o collaboratore familiare non iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. La stessa sanzione si applica anche per le violazioni di cui all'art. 22, comma 2. Alle suddette violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.

5. La sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione va comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 37 - Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 38 - Sospensione dell' autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Settore o suo delegato, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a. violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;

b. violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

c. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 20;

d. violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste all'articolo 22;

e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. Il Responsabile del Settore Sviluppo Locale o suo delegato, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore o suo delegato, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a. per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi;

b. quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;

c. quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di autonoleggiatore;

per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dall'art. 18.

2. Per sospensione ingiustificata del servizio per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.

3. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 40 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore o suo delegato, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 21.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 42 - Irrogazioni delle sanzioni

1. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

PARTE SECONDA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON VEICOLI CON CAPIENZA SUPERIORE A 9 POSTI (AUTOBUS)

ART. 43 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli del tipo "Autobus" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

a. dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni;

b. dalla legge 11 agosto 2003, n. 218;

c. dalla Circolare regione Puglia prot. n. 26/3761 del 15/11/2006;

d. dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 44 - Definizioni e classificazioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art. 45 – Accesso al mercato : Autorizzazione

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte del Comune.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di

ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

Art. 46 - Disposizioni concernenti i conducenti

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Art. 47 - Documento fiscale

1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.

Art. 48 - Contingente numerico

1. Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autobus.

Art. 49 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le licenze vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.

2. Le licenze comunali rilasciate prima che intervenga la regolarizzazione regionale in materia, conservano la loro efficacia fino a quando non saranno sostituite, nei termini e con le modalità che saranno fissate a livello regionale, dalle nuove autorizzazioni. Pertanto, le licenze in parola dovranno menzionare espressamente tale limite temporale.

Art. 50 - Requisiti di onorabilità

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per le imprese che intendono svolgere l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso - con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, anche:

a. dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b. dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c. dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:

a. sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

b. sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma f, numeri 2 e 4 del codice penale;

c. abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;

d. abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e. abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;

f. abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione Amministrativa per l'esercizio abusivo della professione, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g. abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;

h. sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Nei casi in cui il comma 2 contempli la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta commutata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.

4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto

6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.

7. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dal comma che precedono.

8. Fermo restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato:

a. a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice;

b. in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;

c. per le ipotesi di cui alle lettere f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.

Art. 51 – Capacità finanziaria

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le imprese che intendono svolgere l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso - con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

a. cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;

b. cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

2. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto, in capo al quale il requisito della capacità finanziaria deve sussistere, è stabilito.

Art 52 - Requisito dell'idoneità

1. Per le imprese che intendono l'attività di trasporto veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso - con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.

2. E' ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo la direzione dell'attività nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso e abbiano superato la prova di esame di controllo.

3. L'esperienza pratica ivi contemplata si considera:

a. continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;

b. attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

Art. 53 - Proseguimento provvisorio dell'attività

1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo al proseguimento dell'esercizio dell'attività, ai sensi della vigente normativa, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, al Comune;

2. L'esercizio provvisorio è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, il Comune ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti necessari.

3. Decorso invano tale periodo si procede alla revoca della licenza.

Art. 54 - Perdita dell'onorabilità

1. Se il requisito di cui all'articolo 50 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa. In tal caso il Dirigente del Settore o suo delegato, venuto a conoscenza del fatto, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di onorabilità, l'autorizzazione all'esercizio.

2. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione non sono stati eseguiti gli adempimenti di onorabilità, il Dirigente procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 55 - Perdita della capacità finanziaria

1. Se il requisito della capacità finanziaria cessa di sussistere, l'impresa, entro tre giorni, comunica il fatto al Comune.

2. Se la situazione economica globale dell'impresa lascia prevedere che il requisito sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano

finanziario, in un prossimo futuro, il Dirigente del Settore o suo delegato, può concedere un termine non superiore a un anno per il reintegro di tale capacità.

3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo scadere del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito non è stato reintegrato, il Dirigente procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 56 - Perdita dell'idoneità professionale

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa comunica, entro tre giorni, il fatto al Comune.

2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito dell'idoneità professionale non è stato reintegrato il Dirigente del Settore o suo delegato, revoca l'autorizzazione.

Art. 57 - Verifiche ed adeguamenti

1. Il Comune verifica periodicamente, almeno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.

Art. 58 – Sanzioni

1. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €1.032,91 a € 3.098,74;

2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 52, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.164,57 a € 1.5493,71.

3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 53, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.549,37 a € 4.648,11.

4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 54, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 7.746,85.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le procedure di cui alla legge 24/11/1981,n.689.

PARTE TERZA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE

Art. 59 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

a. dal Decreto Legislativo 30/4/ 1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni;

b. dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21; c. dal Decreto 01 /09/ 2009, n. 137

c. dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 60 - Definizioni e classificazioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.

Art. 61 – Autorizzazione

1. L'attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa. L'esercizio

dell'attività è subordinata a idonea certificazione dell'automezzo da parte della ASL territorialmente competente. Lo stesso mezzo deve essere custodito in locali idonei.

Art. 62 - Contingente numeric

1. Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autoambulanze.

Art. 63 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le licenze vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.

Art. 64 - Sostituzione di veicolo

1. E'consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

- a) guasto meccanico, furto o incendio;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

2. L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

Art. 65 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 66 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e, ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.

2. Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia.